



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 13/10/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI. POSTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2026-2027.

IL SINDACO

Visto l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla D.G.R. XI/3502 del 5/08/2020, che normano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva stabilendo che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito - nella zona climatica E cui appartiene il Comune di Villasanta - dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00

Preso atto che il Comune di Villasanta ricade nella zona climatica "E" e che, al di fuori del periodo ordinario di esercizio, è comunque consentita l'accensione degli impianti fino a un massimo di 7 ore giornaliere in presenza di condizioni climatiche che ne giustificano l'utilizzo;

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/2634 del 24 giugno 2024, recante il rafforzamento delle misure attuative del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, che prevede il coinvolgimento dei Comuni nella riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici di climatizzazione, anche mediante il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio rispetto a quanto previsto per la zona climatica "E" del territorio regionale;

Viste le previsioni delle temperature medie giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2026 ed il 21 ottobre 2026, riferite alla zona climatica "E", sottozona "5", elaborate da ARPA Lombardia, nell'ambito del servizio denominato "Temperature Lombardia", istituito per prestare supporto ai Sindaci lombardi nelle valutazioni inerenti all'opportunità di adottare misure in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.

Preso atto che le previsioni meteorologiche disponibili indicano, per il territorio interessato e per il periodo considerato, condizioni climatiche e valori di temperatura tali da consentire il posticipo dell'avvio ordinario degli impianti termici senza pregiudizio per le esigenze di riscaldamento degli edifici;

Considerato che gli impianti termici a uso civile rappresentano una fonte non trascurabile di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e che la riduzione del periodo di funzionamento costituisce una misura idonea al contenimento delle emissioni nocive nonché dei consumi energetici;

Ritenuto, alla luce delle previsioni meteorologiche disponibili e delle esigenze di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, che ricorrano le comprovate esigenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 74/2013 per posticipare l'avvio ordinario degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale;

Visti:

- gli articoli 3, 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- gli articoli 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- l'articolo 27 della Legge Regionale n.24/2006;
- il paragrafo 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla D.G.R. n. XI/3502 del 5 agosto 2020;
- la D.G.R. XII/2634 del 24 giugno 2024;

ORDINA

Il posticipo al 22 ottobre 2026 dell'avvio ordinario degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale degli edifici ubicati nel territorio del Comune di Villasanta, nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 3 del DPR n. 74 del 2013.

INFORMA

- che a decorrere dal 22 ottobre 2026 e fino al 15 aprile 2027, gli impianti termici potranno essere attivati per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.
- che al di fuori del periodo di accensione indicato, in presenza di condizioni climatiche locali che giustifichino l'utilizzo degli impianti termici, è comunque consentita la loro attivazione per un massimo di 7 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

DISPONE

- che la presente ordinanza non si applica nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente:
 - agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori, anziani o disabili, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
 - agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
 - agli ulteriori edifici e impianti esclusi dall'applicazione dei limiti di esercizio ai sensi della normativa vigente.

DISPONE ALTRESI'

- che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Villasanta;
- che venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e diffusa mediante i canali istituzionali di comunicazione dell'Ente;

Informa ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, geom. Marika Turati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Lorenzo Galli
Documento firmato digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005 dalle seguenti persone:

LORENZO GALLI in data 13/10/2026